



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

FANTINI UGO MARIA, Presidente
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice

in data 05/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6640/2022 depositato il 20/12/2022

proposto da

Societa Cooperativa Per Case Economiche In - 01136481007

Difeso da

Giorgio Cintio - CNTGRG48B15H501Z

ed elettivamente domiciliato presso giorgiocintio@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Roma - Via Ostiense 131I 00154 Roma RM

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 4908/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 19 e pubblicata il 26/04/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15205 IMU 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello

Resistente/Appellato: rigetto dell'appello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4908/19/22 del 15/12/21 (dep. il 26/4/22), la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso della Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce avverso l' avviso di accertamento n. 15205, per IMU 2016, notificato il 6/5/20, relativo ad omesso parziale versamento dell'imposta.

La CTP, nel rigettare le varie eccezioni sollevate, affermava che *“la notifica via PEC costituisse mera facoltà per l'Ente impositore e non certo un obbligo”* e che la notifica, nel caso di specie, si era *“ritualmente perfezionata con la consegna del plico alla Società ricorrente”*; che, inoltre, risultava infondata l'eccezione di nullità dell'atto per carenza di sottoscrizione, posto che l'art. 3 del d.lgs. n. 39/96 dà alle P.A. la possibilità di usufruire di un supporto informatico per l'emanazione degli atti amministrativi, *“purchè siano accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione”* e che, nella specie, risultava pienamente rispettato il disposto dell'art. 1 comma 87 della L. n. 549/95 secondo cui *“La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”*, avendo inoltre più volte la Corte di Cassazione ribadito che *“in tema di tributi locali, nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”*, come per l'appunto rilevabile nella specie.

La CTP rigettava inoltre l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto e dell'obbligo di allegazione di atti a contenuto normativo, conosciute o conoscibili dal destinatario.

Nel merito, il Collegio di primo grado rilevava che l'Ente impositore aveva correttamente assunto a base di calcolo dell'imposta le rendite risultanti in catasto, agendo in conformità con quanto statuito dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 504/92, che afferma il carattere vincolante della rendita risultante in catasto fino a quando essa non sia modificata con provvedimento dell'Agenzia o con sentenza (*“Conclusivamente, il presupposto dell'IMU, a tenore dell'articolo 1 del Decreto Legislativo nr. 504 del 1992, è costituito dal diritto reale di proprietà sul fabbricato, risultante dalla visura catastale, essendo del tutto irrilevante che il cespite sia di fatto nella detenzione di soggetti terzi, per altro verso, che l'esenzione o la riduzione dell'imposta deve essere richiesta dal contribuente in via preventiva ed attraverso una procedura formalizzata secondo regole specifiche e rigorose, in contraddittorio con l'Ente impositore, risultando quindi del tutto inconferente l'affermazione unilaterale postuma di inutilizzabilità ed inagibilità di alcuni locali di proprietà, in assenza dei tempestivi ed ineludibili adempimenti cui la contribuente era tenuta per accertare la sussistenza, in concreto, delle condizioni che potevano legittimare un abbattimento del tributo”*).

Ha proposto appello la Società Cooperativa eccependo:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d.lgs. n. 82/05, dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/95 e dell'art. 23 del CAD, in relazione al rigetto del motivo di impugnativa riguardante la nullità dell'avviso impugnato per omessa sottoscrizione autografa e per mancata dimostrazione della conformità dell'avviso cartaceo a quello digitale;
- violazione e falsa applicazione del comma 162 dell'art. 1 della L. n. 296/06, in relazione al rigetto del motivo di impugnativa riguardante l'omessa o insufficiente motivazione sottesa all'avviso impugnato;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 159 c.p.c. e del principio della nullità derivata in considerazione

che l'atto presupposto all'avviso impugnato è stato annullato dalla CTP di Roma con sentenza (n. 2931/2020 del 03.03.2020) immediatamente esecutiva ex art. 69, I comma, d.lgs. n. 546/92.

L'annullamento delle suddette rendite catastali – atto presupposto – avrebbe comportato, secondo l'appellante, l'automatica caducazione delle conseguenti rettifiche delle imposte locali operate dal Comune di Roma, come più volte dichiarato da varie sentenze della CTP di Roma (sentenza n. 10907/2021 depositata il 09/10/2021 con la quale è stato annullato l'avviso in rettifica dell'imposta TASI n. 6779 per l'anno 2016; sentenza n. 12860/2021 del 23/11/2021 con la quale è stato annullato l'avviso in rettifica dell'imposta IMU n. 1207 per l'anno 2017; sentenza n. 13350/2021 del 02/12/2021 con la quale è stato annullato l'avviso in rettifica dell'imposta IMU n. 1208 per l'anno 2018; sentenza n. 902/2022 del 28/01/2022 con la quale è stato annullato l'avviso in rettifica dell'imposta TASI n. 6778 per l'anno 2015; sentenza 6828/41/2022 del 07/06/2022 con la quale è stato annullato l'avviso in rettifica dell'imposta IMU n. 15204 per l'anno 2015; sentenza n. 7442/24/2022 del 13/06/2022 con la quale è stato annullato l'avviso in rettifica dell'imposta TASI n. 1204 per l'anno 2018).

Si è costituito il Comune di Roma depositando controdeduzioni nelle quali eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 456/92; quanto all'eccezione di merito, ne rileva l'infondatezza posto che la sentenza della CTP richiamata da parte appellante "*è stata trascritta in Catasto soltanto in epoca successiva rispetto alla data di emissione dell'avviso in contestazione n. 15205 del 03/04/2020*", limitandosi l'Ente impositore a desumere i dati catastali inerenti gli immobili oggetto di accertamento dalla banca dati dell'Agenzia del Territorio, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 504/92.

L'appellante ha infine depositato memorie nelle quali ribadisce che il Comune di Roma ha proceduto, con l'avviso impugnato, a ricalcolare e rideterminare in aumento l'imposta IMU per l'anno 2016 – in relazione a n. 256 unità immobiliari ivi elencate – a seguito delle nuove e maggiori rendite catastali risultanti dalla rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio con l'avviso n. 2013RM1249393 del 2013, notificato in data 19.12.2018, con operatività dall'anno 2014, rettifica dichiarata illegittima ed annullata sia dalla CTP di Roma (con la sentenza n. 2931/2020) sia dalla CTR del Lazio (con la sentenza n. 1536/9/2023), che ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, e che è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.

L'annullamento definitivo di tale rettifica ha comportato, ad assunto di parte appellante, l'automatica invalidità e caducazione degli atti, presupponenti tale rettifica, di accertamento di imposte basate su tali rendite catastali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A giudizio di questa Corte, l'appello della Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce deve essere accolto per intervenuto giudicato sull'atto di rettifica delle rendite catastali sul quale è fondato l'avviso impugnato nel presente giudizio.

Preliminarmente, devono comunque ritenersi non accoglibili le eccezioni, sempre sollevate da parte appellante, concernenti la mancata sottoscrizione e la assenza di motivazione nell'avviso di accertamento impugnato.

Quanto al primo aspetto, va considerato che l'art. 1, comma 87, della L. n. 549/95, stabilisce che "*La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di*

accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.”

Nel caso di specie, l'avviso riporta l'indicazione a stampa del funzionario responsabile, come da delibera della Giunta Capitolina del 2/8/2019, essendo pertanto evidente e sicura la provenienza dell'atto da parte di organo cui è preposto soggetto investito del potere di agire per conto dell'Ente.

Inoltre, l'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (rubricato “*Copie analogiche di documenti informatici*”) ha previsto che “*Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente sconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo*”. Nel caso di specie, il glifo apposto al documento informatico consente di verificarne la corrispondenza con la copia analogica e sostituisce, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 23 succitato, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.

Quanto all'aspetto della motivazione dell'avviso di accertamento, deve ritenersi, sulla scorta di un consolidato orientamento interpretativo (fra tutte, sent. Cass. n. 26431/17) che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, dunque, di poterne contestare l'*an* ed il *quantum*, situazione che si è compiutamente verificata nella specie. Dirimente per l'accoglimento del presente gravame appare invece la questione concernente l'intervenuto giudicato sull'atto di rettifica delle rendite catastali, sul quale si è basato l'Ente locale per emettere l'avviso di accertamento IMU qui in esame.

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (tra varie, n. 6206/05; n. 13069/06; n. 11094/08; n. 19631/10), se, a seguito del procedimento di impugnazione della rendita catastale, con sentenza passata in giudicato, viene variata la rendita iscritta in catasto, indipendentemente dalla data di iscrizione della nuova rendita nelle risultanze catastali, la rendita determinata a seguito della sentenza ha efficacia *ex tunc*; anche se la norma fa riferimento alla rendita in vigore al 1 gennaio di ciascun anno di imposta, essa si riferisce ad una rendita legittimamente valida e dunque a quella irreversibilmente determinata dal giudice tributario.

Come già esposto, l'avviso di accertamento *de quo* è stato emesso dal Comune di Roma in base alle rendite catastali risultanti da un atto di rideterminazione dell'Agenzia delle Entrate Territorio, annullato sia in primo grado con sentenza della CTP di Roma n. 2931/20 del 3/3/20, sia, definitivamente, con sentenza, passata in giudicato, della CTR del Lazio n. 1536/2023; ne consegue il venir meno della validità della rendita catastale utilizzata per l'accertamento IMU in oggetto e l'accoglimento, sul punto, dell'appello del contribuente.

Quanto alle spese di giudizio del presente grado, questa Corte ritiene sussistenti, nel caso di specie, le “*gravi ed eccezionali ragioni*” per poter procedere a compensazione, ove si consideri che il giudicato è intervenuto nelle more del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Roma, 5 dicembre 2023

Il Giudice relatore

Dr.ssa Francesca Maria Frattarolo

Il Presidente

Dr. Ugo Maria Fantini